

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
POSSIBILE CONTINUARE A COMUNICARNE PREVIAMENTE L'AVVIO CON MAIL PER IL
MALFUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE MINISTERIALE O ALTRE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ
DEL COMMITTENTE

In merito all'obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e nn. 2, 3, 4 e 9 del 2022), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato, con nota:

- 28/3/2022 n. 573 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2022), che **l'adempimento può essere effettuato:** (1) fino al 30 aprile 2022, sia tramite posta elettronica che mediante l'apposita applicazione disponibile sul portale Servizi Lavoro del proprio dicastero (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022); (2) **da maggio 2022, unicamente dal citato portale;**
- 22/4/2022 n. 881, che, **al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse a oggettive difficoltà del committente** (per es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è invece costretto a operare in proprio), **le caselle di posta elettronica saranno mantenute attive.** Poiché peraltro la trasmissione della comunicazione a mezzo mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal ministero del Lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, **le eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che useranno la posta elettronica anziché la citata applicazione.**

^[1] Art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

“(…) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)”.